

Consorzio **S**ervizi **I**ntegrati

Statuto dell'organismo di vigilanza ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 8 Giugno 2001 CONSORZIO SERVIZI INTEGRATI

Articolo 1- SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE.

Articolo 2- FUNZIONI E POTERI.

Articolo 3- OBBLIGHI E RESPONSABILITA'.

Articolo 4- REQUISITI DEI COMPONENTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.

Articolo 5- COMPOSIZIONE E NOMINA.

Articolo 6- DURATA IN CARICA, REVOCA, CESSAZIONE E SOSTITUZIONE DEI MEMBRI.

Articolo 7- OBBLIGHI DI RISERVATEZZA.


Articolo 8- FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO.

Articolo 9- REPORTING DELL'ORGANISMO NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI SOCIETARI E DEL VERTICE AZIENDALE.

Articolo 10- CONVOCAZIONE RIUNIONI, VOTO E DELIBERE.

Articolo 11- RETRIBUZIONE DEI COMPONENTI DELL'ORGANISMO.

Articolo 12- MODIFICHE.



Consorzio **S**ervizi **I**ntegrati

Articolo 1 - SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE.


1.1 In attuazione del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 l'Organo Amministrativo del Consorzio servizi integrati (di qui in avanti "C.S.I." o "il Consorzio") ha istituito l'ODV a cui sono stati attribuiti poteri e responsabilità necessari per lo svolgimento delle attività allo stesso demandate dal decreto.

1.2 Il presente documento disciplina le funzioni e i poteri dell'Organismo di Vigilanza, i requisiti soggettivi dei componenti, la durata in carica e i criteri per la nomina e la revoca degli stessi, le modalità di esercizio delle funzioni attribuite.

Articolo 2 - FUNZIONI E POTERI.

2.1 Allo scopo di assolvere alle funzioni indicate dall'art. 6 del Decreto, all'Organismo di Vigilanza è attribuito il compito principale di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del modello. A tal fine, l'Organismo deve:

- effettuare verifiche periodiche, anche a sorpresa, presso le strutture aziendali ritenute a rischio di reato, al fine di accertare che i comportamenti posti in essere nello svolgimento delle attività aziendali siano rispettosi delle prescrizioni contenute nel Modello e ^[1]_{SEP}corrispondano alle procedure operative e di controllo dallo stesso individuate;
- promuovere presso la competente struttura aziendale il processo connesso all'applicazione delle sanzioni disciplinari previste in caso di violazione del Modello e verificarne l'attuazione;
- verificare l'efficacia e l'adeguatezza nel tempo del Modello al fine di prevenire il verificarsi di reati per i quali può essere chiamata a rispondere il Consorzio promuovendo, anche previa consultazione delle strutture aziendali interessate, tutte le azioni necessarie.
- effettuare ricognizioni delle attività aziendali con l'obiettivo di individuare le eventuali nuove aree a rischio di reato ai sensi del Decreto rispetto a quelle già individuate nel Modello;
- inoltrare, se necessario, proposte di aggiornamento e/o correzione del Modello all'Organo Amministrativo e verificare successivamente l'attuazione e la funzionalità delle soluzioni adottate;




Consorzio Servizi Integrati

- definire, in attuazione del Modello, un efficace flusso informativo ed adeguate modalità di comunicazione al fine di acquisire tempestiva conoscenza delle eventuali violazioni del Modello e delle sue procedure;
- essere costantemente aggiornato dalle strutture aziendali interessate sulle attività valutate a rischio di reato;
- riferire periodicamente agli organi sociali competenti; pianificare e provvedere a verifiche ispettive e ad attività di audit.

Gli audit che l'OdV è chiamato a pianificare e a svolgere, anche a mezzo di consulenti esterni, possono suddividersi in:

- audit di vigilanza sulle aree a rischio reato;
- audit di vigilanza sulle aree strumentali alla commissione di reati; o audit di vigilanza a seguito di segnalazioni del compimento di pratiche illecite o violazioni del Modello, ricevute attraverso i canali dedicati; o follow up su audit di vigilanza precedentemente svolti;
- promuovere presso le competenti strutture aziendali un adeguato e differenziato processo formativo del personale attraverso idonee iniziative per favorire la diffusione, la conoscenza e la comprensione del Modello, del Codice Etico, nonché dei Protocolli e delle procedure adottate per favorirne, e verificarne, l'attuazione;
- monitorare l'implementazione da parte del Consorzio delle attività di comunicazione e formazione sul Modello e sul Codice Etico;
- predisporre la documentazione organizzativa contenente le istruzioni, i chiarimenti e gli aggiornamenti necessari ai fini dell'attuazione del Modello;
- elaborare, aggiornare, raccogliere e conservare tutte le informazioni, la documentazione, il materiale relativo ai controlli svolti, alle riunioni effettuate e comunque in generale tutto il materiale afferente all'espletamento dei suoi compiti in ordine all'osservanza ed implementazione del Modello.

2.2. L'Organismo di Vigilanza è assolutamente autonomo e indipendente. Esso dispone infatti per l'espletamento dei propri compiti di autonomi poteri di spesa e di adeguate risorse finanziarie, proposte dall'Organismo stesso sulla base di un preventivo annuale, e approvate e stanziare dal Organo Amministrativo sulla base di tale proposta. L'Organismo tuttavia, in caso di necessità di risorse addizionali, eccedenti il limite di spesa, procederà a chiedere tempestiva autorizzazione al Organo Amministrativo. In tal caso l'Organismo provvederà a darne comunicazione al Organo Amministrativo che dovrà approvare la relativa modifica del preventivo annuale di spesa precedentemente concesso.



Consorzio Servizi Integrati

2.3. Ai fini dello svolgimento degli adempimenti elencati al comma precedente, l'Organismo può: a) accedere ad ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento delle funzioni attribuite all'Organismo ai sensi del Decreto; b) effettuare, anche a sorpresa, tutte le verifiche e ispezioni ritenute opportune ai fini del corretto espletamento dei propri compiti; c) ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario, osservando le procedure del Consorzio -in quanto compatibili con l'autonomia e l'indipendenza propri dell'Organismo- previste per l'assegnazione degli incarichi di consulenza. Eventuali casi di incompatibilità sono individuati dallo stesso Organismo; d) esercitare i propri poteri ispettivi anche nei confronti di altra società laddove il processo strumentale sia stato assegnato in outsourcing ad altra società, interna o esterna al consorzio. La possibilità di esercitare tale potere ispettivo, le modalità ed i limiti di esercizio dello stesso verranno di volta in volta disciplinati nei singoli contratti di servizio e consorzio stipulati da C.S.I. con le altre società; e) richiedere ed ottenere tempestivamente dai dipendenti e dai responsabili delle strutture aziendali tutte le informazioni, i dati e/o le notizie connessi alle varie attività aziendali rilevanti ai sensi del Modello, al fine di verificare l'effettiva attuazione dello stesso da parte delle strutture aziendali.


2.4. L'Organismo di Vigilanza al fine di meglio pianificare e realizzare la propria attività DEVE:

- disciplinare mediante un regolamento interno gli aspetti relativi all'espletamento della propria attività operativa (determinazione dei controlli e delle relative cadenze temporali, individuazione dei criteri e delle procedure di analisi, ecc.);
- predisporre un piano annuale delle proprie attività ove si dia evidenza delle attività/interventi da effettuare, della pianificazione degli stessi, dei fondi necessari all'espletamento delle attività programmate;

2.5. L'Organismo può decidere di delegare ai propri singoli membri – sulla base delle rispettive competenze – uno o più specifici adempimenti, con l'obbligo per il delegato di operare nei limiti dei poteri e del budget assegnato e di riferire in merito all'Organismo. In ogni caso, permane la responsabilità collegiale dell'Organismo medesimo anche in ordine alle funzioni delegate dall'Organismo a singoli membri.

2.6. L'Organismo non può in alcun modo delegare alle funzioni aziendali del Consorzio ovvero a consulenti esterni le valutazioni in ordine a:

- l'idoneità e l'adeguatezza preventiva del Modello;
- l'adeguatezza della mappatura delle attività a rischio di reato;
- l'adeguatezza dei flussi informativi verso l'OdV;



Consorzio **S**ervizi **I**ntegrati


- il grado di osservanza del Modello.

Articolo 3 - OBBLIGHI E RESPONSABILITA'.

- 3.1. I componenti dell'OdV devono adempiere al loro incarico con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico, dalla natura dell'attività esercitata e dalle loro specifiche competenze. Nell'esercizio delle sue funzioni l'OdV deve improntarsi a principi di professionalità, continuità d'azione, autonomia e indipendenza.
- 3.2. L'OdV è tenuto al più assoluto segreto e riservatezza in ordine alle notizie ed alle informazioni acquisite nell'esercizio delle sue funzioni, obbligo che tuttavia non sussiste nei confronti del Organo Amministrativo del Consorzio.
- 3.3. Salvo le eventuali e diverse responsabilità previste dalle discipline vigenti o di futura emanazione, tutti i componenti dell'OdV sono responsabili nei confronti del Consorzio in ordine all'osservanza degli obblighi di diligenza nell'adempimento delle proprie funzioni, oltre che degli obblighi imposti dalla legge per l'espletamento dell'incarico loro affidato. ^[L]_[SEP]

Articolo 4 - REQUISITI DEI COMPONENTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.

- 4.1 I componenti dell'Odv dovranno essere scelti in ragione di specifiche competenze professionali e tecniche, oltre che di qualità etiche e personali adeguate al ruolo rivestito.
- 4.2 I componenti dell'OdV eventualmente esterni al Consorzio dovranno avere un profilo professionale e personale che garantisca autonomia di giudizio, autorevolezza, eticità della condotta. Essi inoltre dovranno avere specifiche competenze professionali:
 - conoscenza dei principali processi aziendali peculiari del settore commerciale, produttivo o tecnico industriale in cui il Consorzio svolge la propria attività;



Consorzio **S**ervizi **I**ntegrati

- conoscenze giuridiche tali da consentire l'identificazione delle fattispecie rilevanti per l'applicazione del D.Lgs. 231 e l'attività di mappatura delle aree a rischio di reato;
- capacità di individuazione e valutazione degli impatti che il contesto normativo di riferimento è suscettibile di produrre nella specifica realtà aziendale;
- conoscenza delle tecniche specialistiche proprie di chi svolge attività 'ispettiva'.


4.3. Ciascun componente dell'OdV deve adoperarsi per migliorare le proprie conoscenze, capacità e competenze attraverso un aggiornamento professionale continuo, fatta salva la facoltà di avvalersi di consulenze esterne, nel rispetto e nei limiti del budget di spesa assegnato, per la soluzione di specifiche problematiche.

Articolo 5 - COMPOSIZIONE E NOMINA.

5.1. L'Organismo di Vigilanza è un organo a composizione plurisoggettiva, costituito da un un membro del per il Controllo Interno Internal Auditing - Responsabile del Sistema di Gestione 231 e da due membri esterni scelti fra soggetti particolarmente qualificati. Ad uno dei membri esterni è richiesta riconosciuta esperienza in materia contabile, fiscale ed economica. All'altro membro esterno è richiesta riconosciuta esperienza nell'esercizio di attività professionali in materie giuridiche. Il componente Internal Auditing - Responsabile del Sistema di Gestione 231 assicura la competenza in tema di controlli e la conoscenza dell'operatività del Consorzio, e al quale competono funzioni di assistenza alla raccolta delle informazioni, all'organizzazione della attività dell'OdV e in generale come primo livello di controllo del sistema anche per dare ulteriore garanzia in termini di sorveglianza dell'intero processo organizzativo.

I membri dell'Organismo di Vigilanza devono inoltre possedere i seguenti requisiti:

- non avere rapporti di coniugio, parentela o di affinità entro il quarto grado con gli amministratori;
- non essere legati in alcun modo, a qualsivoglia titolo, alla Consorzio da interessi economici quali partecipazioni azionarie, rapporti di fornitura di beni e servizi, né essersi trovati nelle predette condizioni nell'anno precedente la nomina.
- non trovarsi nella condizione giuridica di interdetto, inabilitato, fallito o condannato a una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi nelle persone giuridiche e nelle imprese;



Consorzio Servizi Integrati

- non aver riportato condanna neppure all'esito del giudizio di primo grado, non essere stato destinatario di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o di sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 c.p.p. anche se non divenuta irrevocabile per taluno dei reati presupposto previsti dal D.Lgs. 231/01 ovvero per reati gravi in danno dello Stato, della Comunità o della Persona che incidano sulla moralità personale o professionale (si indicano a titolo meramente esemplificativo reati contro il Patrimonio, contro l'Ordine Pubblico, reati societari, reati tributari, reati fallimentari, reati finanziari, gravi reati dolosi contro la Persona) ovvero per reati di corruzione (anche tra privati), riciclaggio ovvero per reati di promozione o partecipazione ad un'organizzazione criminale (a prescindere dalla tipologia del reato fine contestato), salve in ogni caso le eventuali ipotesi di intervenuta riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 c.p. ovvero le eventuali declaratorie giudiziali di estinzione del reato;
- non essere attualmente e non essere mai stato sottoposto ad alcuna misura di prevenzione ante delictum.


Laddove, in corso di mandato, emergano situazioni del tipo di quello appena descritto è onere dei membri dell'OdV comunicare immediatamente all' Organo Amministrativo l'avvenuta insorgenza delle stesse. I soggetti che si trovino in una delle suddette situazioni non possono essere nominati e se nominati decadono automaticamente.

5.2. La nomina dell'Organismo di Vigilanza è di competenza del Organo Amministrativo che provvede contestualmente anche all'indicazione del Presidente. Il Presidente provvederà all'espletamento delle formalità relative alle convocazioni delle riunioni dell'OdV e alla fissazione degli argomenti da trattare nel corso delle stesse. La nomina quale componente dell'OdV viene resa nota all'interessato che dovrà accettarla espressamente.

5.3. L'Organismo di Vigilanza, nell'espletamento delle proprie funzioni, agisce in piena autonomia e le attività poste in essere non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale.

5.4. L'Organismo di Vigilanza deve possedere un'autonomia di mezzi finanziari e logistici che ne garantiscano la piena operatività. A tal fine, il Organo Amministrativo:

- provvede annualmente, in sede di formazione del budget aziendale, a dotare l'Organismo, su proposta dello stesso, di un fondo adeguato, che dovrà essere impiegato esclusivamente per le spese da sostenere dall'Organismo nell'esercizio delle proprie funzioni - ivi compresi gli affidamenti di eventuali incarichi consulenziali – spese delle quali l'Organismo fornirà apposito rendiconto. Nei limiti del fondo assegnato dall'Organo Amministrativo, l'Organismo di Vigilanza dispone autonomamente e direttamente delle proprie risorse, in deroga alle



Consorzio **S**ervizi **I**ntegrati

normali procedure di gestione finanziaria e amministrativa vigenti nel Consorzio per le altre strutture aziendali;


- approva la modifica del preventivo annuale di spesa precedentemente concesso, laddove l'OdV abbia richiesto preventivamente autorizzazione all'impiego di risorse eccedenti il limite di spesa originariamente fissato;
- individua e mette a disposizione dell'Organismo di Vigilanza i locali e gli strumenti adeguati all'espletamento dei compiti che ad esso competono ed altresì necessari alla conservazione del materiale di archivio indicato nei punti 2.1 e 8.5 del presente Statuto.

Articolo 6 - DURATA IN CARICA, REVOCA, CESSAZIONE E SOSTITUZIONE DEI MEMBRI.

6.1 I componenti dell'Organismo restano in carica per un anno e possono essere rieletti. In ogni caso ciascun componente rimane in carica fino alla nomina del proprio successore, salvo quanto successivamente previsto.^[1]La cessazione dalla carica può essere determinata da rinuncia, revoca o morte di un componente dell'Organismo. La rinuncia da parte dei componenti dell'Organismo di Vigilanza può essere esercitata in qualsiasi momento e deve essere comunicata al Organo Amministrativo per iscritto unitamente alle motivazioni che l'hanno determinata. Dovrà essere altresì comunicata al Presidente del Collegio Sindacale. La revoca dell'incarico conferito ai componenti dell'Organismo di Vigilanza può essere deliberata dal Organo Amministrativo soltanto per giusta causa.

In particolare, e a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, per giusta causa di revoca dovrà intendersi:

- l'inadempimento dei doveri gravanti su ciascun membro dell'Organismo di Vigilanza, così come definiti nel Modello e nel presente Statuto;
- la mancata collaborazione con gli altri membri dell'Organismo;
- la stasi operativa (es. assenza ingiustificata per almeno due sedute consecutive);
- la colpevole inerzia (es. mancato o ritardato svolgimento dell'attività di vigilanza e controllo);
- il mancato esercizio dell'attività secondo buona fede e con la diligenza richiesta dalla natura della prestazione;
- il mancato rispetto di una delle norme del presente Statuto;
- una sentenza di condanna del Consorzio ai sensi del Decreto o una sentenza di patteggiamento, anche non definitive, ove risulti dagli atti l'"omessa o insufficiente vigilanza" da parte




Consorzio Servizi Integrati

dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto;

- una condanna anche all'esito del giudizio di primo grado o un decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o di sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 c.p.p. anche se non divenuta irrevocabile per taluno dei reati presupposto previsti dal D.Lgs. 231/01 ovvero per reati gravi in danno dello Stato, della Comunità o della Persona che incidano sulla moralità personale o professionale (si indicano a titolo meramente esemplificativo reati contro il Patrimonio, contro l'Ordine Pubblico, reati societari, reati tributari, reati fallimentari, reati finanziari, reati gravi reati dolosi contro la Persona) ovvero per reati di corruzione (anche tra privati), riciclaggio ovvero per reati di promozione o partecipazione ad un'organizzazione criminale (a prescindere dalla tipologia del reato fine contestato), salve in ogni caso le eventuali ipotesi di intervenuta riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 c.p. ovvero le eventuali declaratorie giudiziali di estinzione del reato;
- l'applicazione di una misura di prevenzione ante delictum;
- la violazione degli obblighi di riservatezza di cui al successivo art. 7;
- il venir meno di uno dei requisiti di cui al punto 5.1 con particolare, ma non esclusivo, riferimento all'emergere di situazioni di conflitto di interesse proprio o dei propri familiari. Nel caso in cui sia stata emessa una sentenza di condanna nei confronti di tutti i membri dell'Organismo di Vigilanza, il Organo Amministrativo potrà disporre, sentito il Collegio Sindacale, la sospensione dei poteri dell'Organismo e la nomina di un nuovo Organismo ad interim. In riferimento al membro dell'ODV facente parte del Collegio Sindacale del Consorzio, il venir meno del ruolo di componente di quest'ultimo comporta la cessazione dalla carica di membro dell'Organismo di Vigilanza. In caso di cessazione per qualunque causa di un componente dell'Organismo, l' Organo Amministrativo del Consorzio deve provvedere senza indugio alla sua sostituzione. Il nuovo membro scade insieme a quelli in carica. In caso di cessazione per qualunque causa del Presidente, la funzione è assunta dal membro più anziano, il quale rimane in carica fino alla data della nomina del nuovo Presidente dell'Organismo.

Articolo 7 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA.

7.1. I componenti dell'Organismo di Vigilanza, i componenti delle strutture tecniche aziendali nonché i consulenti esterni di cui l'Organismo dovesse eventualmente avvalersi sono tenuti al segreto in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni, fatti salvi gli obblighi di informazione espressamente previsti dal Modello, dal presente documento e dal Regolamento dell'Organismo. Deve essere inoltre assicurato che l'utilizzo delle suddette informazioni e notizie



Consorzio **S**ervizi **I**ntegrati


avvenga esclusivamente per i fini indicati dall'art. 6 del Decreto. In ogni caso, ogni informazione in possesso dei membri dell'Organismo, dei componenti delle strutture tecniche aziendali e dei consulenti esterni è trattata in conformità con la legislazione vigente in materia ed, in particolare, in conformità con il Testo Unico in materia di protezione dei dati, D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 così come modificato dal Regolamento EU 2016/679.

Articolo 8 - FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO.

- 8.1. L'Organismo di Vigilanza dovrà essere informato in merito ad ogni notizia rilevante ai fini dell'applicazione del Modello e del suo eventuale aggiornamento.
- 8.2. L'obbligo di informazione grava in generale sui membri del Organo Amministrativo, sui dipendenti e su coloro che ricevono incarichi professionali dal Consorzio. Esso grava poi in particolare sui Key Officer che hanno il dovere di trasmettere all'OdV una serie di flussi tipizzati previsti nel Modello. Tale obbligo di informazione ha ad oggetto qualsiasi notizia relativa alla commissione di reati, a comportamenti non in linea con le procedure e le regole di condotta previste dal Modello e dal Codice Etico, ad eventuali carenze della struttura organizzativa o delle procedure vigenti. La violazione del presente obbligo di informazione costituisce illecito disciplinare, sanzionato in conformità a quanto stabilito dal Modello, dalla legge e dai contratti collettivi applicabili.

Articolo 9 - REPORTING DELL'ORGANISMO NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI CONSORTILI

9.1 L'Organismo di Vigilanza riferisce in merito all'attuazione del Modello e all'emersione di eventuali criticità ad esso connesse. All'Organismo di Vigilanza sono assegnate le seguenti tipologie di reporting:




Consorzio Servizi Integrati

- a) nei confronti dell'Amministratore Delegato;
- b) nei confronti dei soggetti individuati quali Datori di Lavoro ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. b) D.Lgs. 81/2008.

Con particolare riferimento alla tipologia di reporting sub a), l'Organismo di Vigilanza dovrà riferire tempestivamente all'Amministratore Delegato in merito a qualsiasi violazione del Modello ritenuta fondata, di cui sia venuto a conoscenza per segnalazione da parte dei dipendenti o di terzi o che abbia accertato l'Organismo stesso, nonché ogni altra informazione ritenuta utile ai fini dell'assunzione di determinazioni urgenti da parte dell'Amministratore Delegato. L'Organismo inoltre predisponde trimestralmente per l'Amministratore Delegato un rapporto scritto in ordine alle attività svolte, alle segnalazioni ricevute, agli interventi correttivi e migliorativi del Modello ed al loro stato di realizzazione. Con riferimento alla tipologia di reporting sub b), l'Organismo predisponde semestralmente per il Consiglio d'Amministrazione e per il Collegio Sindacale una relazione avente ad oggetto l'attività svolta, contenente i seguenti elementi:

- l'attività complessivamente svolta nel corso del periodo, con particolare riferimento a quella di verifica;
- le eventuali criticità emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni al consorzio, sia in termini di efficacia del Modello;
- i necessari e/o opportuni interventi correttivi e migliorativi del Modello ed il loro stato di realizzazione;
- l'accertamento di comportamenti non in linea con il Modello o con il Codice Etico;
- la rilevazione di carenze organizzative o procedurali tali da esporre il Consorzio al pericolo che siano commessi reati rilevanti ai fini del Decreto;
- l'eventuale mancata o carente collaborazione da parte delle funzioni aziendali nell'espletamento dei propri compiti ovvero del key officer nell'inoltro della reportistica di sua competenza;
- il rendiconto delle spese sostenute;
- eventuali mutamenti normativi che richiedono l'aggiornamento del Modello;
- qualsiasi informazione ritenuta utile ai fini dell'assunzione delle determinazioni urgenti;
- le attività cui non si è potuto procedere per giustificate ragioni di tempo e risorse.



Consorzio **S**ervizi **I**ntegrati

Con riferimento alla tipologia di reporting sub c), l'Organismo di Vigilanza dovrà riferire tempestivamente al Datore di Lavoro interessato in merito a qualsiasi violazione del Modello in materia di salute e sicurezza sul lavoro ritenuta fondata, di cui sia venuto a conoscenza per segnalazione da parte dei dipendenti o di terzi o che abbia accertato l'Organismo stesso, nonché ogni altra informazione ritenuta utile ai fini dell'assunzione di determinazioni urgenti da parte del Datore di Lavoro.

9.2. Ferme restando le suddette tipologie di reporting, l'Organismo di Vigilanza è tenuto ad informare immediatamente e per iscritto il Organo Amministrativo quando accerta una violazione del Modello posta in essere da un Consigliere di Amministrazione o da un Direttore Generale, oppure da un dipendente in concorso con questi ultimi.


9.3. Annualmente l'Organismo presenta all'Organo Amministrativo il piano delle attività per l'anno successivo.

9.4. L'Organismo, quando ritenuto necessario e comunque almeno una volta all'anno, incontra la Società di Revisione in relazione alle materie di interesse di questa e comunica con immediatezza alla stessa società di revisione eventuali irregolarità riscontrate nel corso della propria attività. L'Organismo potrà inoltre, ai fini dell'attuazione del Modello, chiedere in qualsiasi momento alla società di revisione informazioni in merito alle notizie rilevanti acquisite da questa nel corso della sua attività.

Articolo 10 - CONVOCAZIONE RIUNIONI, VOTO E DELIBERE.

10.1. L'Organismo si riunisce con la frequenza necessaria per lo svolgimento delle proprie funzioni e comunque con periodicità almeno trimestrale. Le riunioni sono convocate dal Presidente ovvero su richiesta di almeno due membri. l'Organo Amministrativo, il Sindaco Unico e la Società di Revisione possono in qualsiasi momento chiedere al Presidente di convocare l'Organismo.

10.2. Le riunioni dell'Organismo sono valide con la presenza –anche per il tramite di mezzi telematici – della maggioranza dei membri in carica e sono presiedute dal Presidente, assistito da un segretario scelto fra i partecipanti. In caso di assenza del Presidente, le sue funzioni sono ricoperte dal membro più anziano presente. Le delibere dell'Organismo vengono adottate a maggioranza. In caso di parità



Consorzio **S**ervizi **I**ntegrati

prevale il voto del Presidente dell'Organismo. Il verbale della riunione deve essere sottoscritto dal Presidente e dal segretario e deve essere conservato agli atti.

10.3. È fatto obbligo a ciascun componente dell'Organismo di dare notizia agli altri membri di ogni interesse proprio o di terzi che, pur non integrando una situazione di incompatibilità di cui all'art. 5.1, possa riguardare attività che sono di competenza dell'Organismo e/o del Consorzio, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

10.4. L'Organismo può deliberare di procedere, nel corso delle riunioni, ad audizioni di dipendenti del Consorzio, di componenti degli altri organi societari, di consulenti esterni. Le suddette audizioni devono essere verbalizzate.

10.5. Presso l'Organismo è conservata, per un periodo minimo di dieci anni, copia (cartacea e/o informatica) di tutto il materiale relativo alla concreta operatività dell'Organismo medesimo e al Modello. L'accesso all'archivio da parte di soggetti diversi dai componenti dell'Organismo deve essere preventivamente autorizzato da quest'ultimo e deve svolgersi secondo modalità dallo stesso stabilite.

Articolo 11 - RETRIBUZIONE DEI COMPONENTI DELL'ORGANISMO.

11.1 l'Organo Amministrativo stabilisce il compenso per l'attività di membro dell'Organismo di Vigilanza e la relativa modalità di fatturazione.

Articolo 12 - MODIFICHE.

12.1 Eventuali modifiche al presente documento possono essere apportate unicamente dall'Organo Amministrativo, di propria iniziativa -sentito il parere dell'Organismo di Vigilanza e del Collegio Sindacale- ovvero su proposta all'unanimità dell'Organismo di Vigilanza.